

---

**Ricorso al CNF sottoscritto personalmente da avvocato sospeso, radiato o cancellato dall'albo: inammissibilità**

*E' inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall'albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l'avvocato aveva impugnato in proprio la delibera di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per il mancato pagamento della quota annuale per la iscrizione all'Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 92 del 3 maggio 2021 (pubbl. 9.9.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato dall'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in data 28 luglio 2017, notificata il 02 agosto 2017 con il quale era stata applicata al ricorrente, a norma dell'art. 29 comma 6 legge 247/2012, la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per il mancato pagamento del contributo dovuto per la iscrizione all'Albo;

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanna Ollà;

Inteso il Sostituto Procuratore Generale il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, con delibera assunta in data 21 luglio 2017 e notificata in data 2 agosto 2017, disponeva la sospensione amministrativa a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, dell'avvocato [RICORRENTE] ai sensi dell'art. 29 comma 6 legge 247/2012 poiché il professionista non aveva provveduto a versare la quota annuale per la iscrizione all'Albo.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto ricorso in proprio contro la delibera del Consiglio dell'Ordine di Tivoli, censurando il mancato accoglimento della richiesta di differimento della adunanza consiliare in cui si sarebbe dovuto procedere alla sua audizione, stante il legittimo impedimento del ricorrente a comparire per motivi di salute.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto in proprio ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli nonostante fosse sospeso dall'esercizio della professione e quindi privo dello *jus postulandi*, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui *“l'iscritto che non versi al proprio Consiglio dell'Ordine, nei termini stabiliti, il contributo annuale, è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione (art. 29 legge 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottato nelle forme del procedimento disciplinare in analogia con quanto previsto dall'art. 17 della legge 247/2012. ....Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, dal diritto di esercitare la professione senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo – correlato alla impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 RD n. 1578/1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento adottato dal locale Consiglio dell'Ordine “* ( Cass. N. 7666 del 24 marzo 2017 che in applicazione del principio di cui in massima ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza 11 giugno 2016 n. 153).

## **P.Q.M.**

Visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 maggio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria